

N. R.G. 2022

**TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonio Stanislao Fiduccia	Presidente relatore
dott. Mario Cervellino	Giudice
dott. Giampiero Lattanzio	Giudice

nel procedimento per reclamo iscritto al n. \_\_\_\_\_ 2022 R.G., promosso da:

\_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_) e per essa \_\_\_\_\_  
 rappresentata da \_\_\_\_\_, in forza di procura speciale del  
 \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante *p.t.*, con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_

RECLAMANTE

Contro

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) in persona del legale rappresentante *p.t.*,  
 con il patrocinio dell'avv. Fabio Di Battista

RECLAMATO

Nonché nei confronti di

\_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_)

CREDITORI INTERVENUTI

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA****Considerato in fatto e in diritto**

- che, \_\_\_\_\_ ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa il 9.5.2022 dal Tribunale di Avezzano, nel procedimento iscritto al n. \_\_\_\_\_ 2021 R.G.E., con la quale, in accoglimento della relativa istanza proposta da \_\_\_\_\_, era stata disposta, ai sensi degli artt. 615 e 624 c.p.c., la sospensione della procedura esecutiva già iniziata;
- che, in particolare, la reclamante ha censurato l'impugnata ordinanza là ove ha ritenuto non sussistente la prova della titolarità del credito oggetto di esecuzione, valutando a tal fine insufficiente la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- che si è costituita anche nella presente fase \_\_\_\_\_ resistendo al reclamo e chiedendone il rigetto;
- che il reclamo è infondato e non merita accoglimento;
- che, secondo la tesi della reclamante, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58, T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993), la produzione dell'avviso di pubblicazione



in Gazzetta Ufficiale con il quale è data notizia dell'intercorsa operazione di cessione sarebbe sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario;

- che tale tesi non può essere condivisa, dovendosi aderire all'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco *ex art. 58 T.U.B.*, non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione; la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco *ex art. 58 cit.*, ha, infatti, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., Sez. VI-1, 5.11.2020, n. 24798);

- che, in particolare, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 385/1993 non può essere assegnato il valore di attestazione della titolarità del credito ceduto e, quindi, di legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco; l'art. 58, comma 4, T.U.B., infatti, attribuisce a tale adempimento una funzione diversa e di portata più modesta, prevedendo che *"nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile"*; l'avviso in questione, dunque, vale unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente; in definitiva l'art. 58, comma 4, T.U.B. si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto, sempre che una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell'art. 58' comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, ma non dimostra che la stessa esista;

- che si è anche precisato nella giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, 28.2.2020, n. 5617) come la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e/o l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 58, comma 2, T.U.B., non attengano al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto; non abbiano valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto di cessione; non facciano parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa; la norma da ultimo richiamata non chiede altro se non che sia data la *"notizia"* di un'avvenuta *"cessione"*, venendo così a fissare, come contenuto minimo essenziale della pubblicazione, l'enunciazione di un fatto estremamente ridotto, di mera sintesi;

- che, in tale prospettiva, la pubblicazione in G.U. può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad *"aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco"* (art. 58, comma 1, T.U.B.); di sicuro essa non dà contezza – in questa sua *"minima"* struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere;

- che, per contro, chi si affermi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ha l'onere puntuale di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco;

- che nulla esclude – è ben vero – che la comunicazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale contenga informazioni più analitiche; in tal caso l'avviso pubblicato che fornisca indicazioni specifiche, senza lasciare incertezze ed ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali *ex art. 1346 c.c.*), sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, potrebbe anche risultare in concreto idoneo,





facendosi, peraltro, riferimento, in tale documento, ad elementi (posizione ndg \_\_\_\_\_ codice rapporto \_\_\_\_\_) che, ancora una volta, non consentono di individuare la specifica posizione creditoria vantata nei confronti dell'odierna reclamata;

- che le spese della presente fase, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del reclamante;

### P.Q.M.

Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede:

- rigetta il reclamo proposto da \_\_\_\_\_ avverso l'ordinanza del Tribunale di Avezzano del 9.5.2022;
- condanna \_\_\_\_\_ alla rifusione delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi 5.089,20, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Di Battista, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Avezzano, alla camera di consiglio del 19 ottobre 2022.

Il Presidente relatore  
Antonio Stanislao Fiduccia

